

Allegato alla deliberazione C.C. n. 21 del 24.07.2014

(modificato con deliberazione di C.C. n. 21 del 27.06.2016)



COMUNE DI CASELLE LANDI

Provincia di LODI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

INDICE GENERALE

Capo I

DISCIPLINA GENERALE (IUC)

Capo II

DISCIPLINA COMPONENTE “IMU” (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)

Capo III

DISCIPLINA COMPONENTE “TARI” (TASSA SUI RIFIUTI)

Capo IV

DISCIPLINA COMPONENTE “TASI” (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI)

Capo I

DISCIPLINA GENERALE (IUC)

art. 1 – Oggetto del Regolamento

art. 2 – Presupposto

art. 3 – Soggetto Attivo

art. 4 – Componenti del Tributo

art. 5 – Definizioni

art. 6 – Riduzione per fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili

art. 7 – Aree fabbricabili

art. 8 – Aree fabbricabili coltivate da imprenditori agricoli e coltivatori diretti

art. 9 – Determinazione delle aliquote e tariffe

art. 10 – Dichiarazione IUC

art. 11 – Versamenti e scadenze

art. 12 – Adempimenti a carico dell'Amministrazione Comunale

art. 13 – Sanzioni e interessi

art. 14 – Disposizioni in materia di autotutela e accertamento con adesione

art. 15 – Importi minimi

art. 16 – Rimborsi e compensazioni

art. 17 – Rateizzazioni

art. 18 – Riscossione coattiva

art. 19 – Norme finali

art. 20 – Entrata in vigore

– art. 1 –

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nel Comune di Caselle Landi, istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147.

2. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

– art. 2 –

Presupposto

L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

– art. 3 –

Soggetto Attivo

Il soggetto attivo del tributo è il Comune di Caselle Landi. Nel caso di immobili che insistono sul territorio di più comuni, l'imposta deve essere corrisposta al Comune di Caselle Landi in proporzione alla superficie che insiste sul proprio territorio.

– art. 4 –

Componenti del Tributo

Il tributo si articola in due componenti:

- la componente *patrimoniale*, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
- la componente *servizi*, articolata a sua volta:
 - nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all'art. 1, commi 669-679, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali;
 - nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

– art. 5 –

Definizioni

Ai fini del tributo di cui all'art. 1 del presente Regolamento si definisce:

1. *Fabbricato*

Per fabbricato l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

2. Area Fabbricabile

Per area fabbricabile l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera.

3. Terreno agricolo

Per terreno agricolo il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

4. Abitazione principale

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Al fine del riconoscimento delle agevolazioni a favore dell'abitazione principale deve, pertanto, sussistere il duplice presupposto della residenza anagrafica e della dimora abituale. La dimora abituale è il centro degli affari e degli interessi, anche affettivi, e si identifica, ai sensi dell'art. 144 del Codice Civile e degli articoli 3 e 4 del Regolamento anagrafico di cui al D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, nella dimora del nucleo familiare del soggetto passivo.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile.

5. Pertinenze

Per pertinenza si intendono gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Nel caso in cui due pertinenze siano accatastate unitamente all'abitazione principale (solitamente la cantina o la soffitta classificabili in categoria C/2), il contribuente può usufruire delle agevolazioni soltanto per un'altra pertinenza classificata in C/6 o C/7.

- art. 6 -

Riduzione per fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili

1. La base imponibile IUC, nella componente IMU e TASI, è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità/inabitabilità deve consistere in un degrado strutturale (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di

manutenzione ordinaria o straordinaria, ai sensi dell'art. 27, comma 1, lettere a), b) della Legge Regione Lombardia 11/03/2005, n. 12.

Non si considerano, ai fini dell'applicazione della suddetta riduzione, inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano iscritti al catasto edilizio urbano come "*unità collabenti*" in categoria "F2", per i quali la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio dell'area fabbricabile sulla quale insistono.

2. In alternativa alle procedure previste dall'art. 13 c. 3 lett. b) del D.L. n. 201/2011, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva (ai sensi del D.P.R. n. 445/2000), nella quale venga dettagliatamente motivata l'inagibilità/inabitabilità del fabbricato e allegata idonea documentazione fotografica.

3. La riduzione di cui al comma 1 si applica:

a) Nel caso di dichiarazione sostitutiva, dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione stessa.

b) Nel caso di perizia dell'ufficio tecnico comunale, dalla data di richiesta della perizia stessa.

Le dichiarazioni o perizie già presentate ai fini ICI – IMU si considerano valide anche ai fini della componente TASI.

4. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune il venir meno delle condizioni di inagibilità od inabitabilità entro 30 giorni dalla data di inizio dei lavori di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia.

Dall'inizio dei suddetti lavori, fino all'ultimazione degli stessi, ovvero se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato – reso nuovamente agibile od abitabile - è comunque utilizzato, l'imposta è dovuta sulla base del valore venale dell'area su cui insiste il fabbricato.

5. Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente ai sensi dei precedenti commi, mediante l'Ufficio Tecnico Comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.

- art. 7 -

Aree fabbricabili

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche, desumibile anche da atti pubblici o perizie giurate.

2. A norma dell'art. 36, comma 2, del D.L. 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del D.P.R. 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del D.Lgs. 504/1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

4. Il Comune con apposita deliberazione di Giunta Comunale, a soli fini indicativi e non vincolanti, adottati unicamente per facilitare le operazioni di calcolo dell'imposta dovuta, può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili,

che possono essere utilizzati dal soggetto passivo come base imponibile, salvo in presenza di atti pubblici o perizie giurate che ne certifichino un diverso valore .

5. Per gli anni successivi, i valori delle aree edificabili deliberati, verranno aggiornati annualmente con riferimento alla variazione media intervenuta nei dodici mesi precedenti dell'Indice Nazionale dei Prezzi al Consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) determinato dall'ISTAT. La rilevazione dovrà essere effettuata a cura dell'ufficio competente e pubblicizzata nei modi più opportuni.

– art. 8 –

Aree fabbricabili coltivate da imprenditori agricoli e coltivatori diretti

1. Non si considerano aree fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sulle quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

2. Le aree di cui al precedente comma sono considerate "terreni agricoli".

– art. 9 –

Determinazione delle aliquote e tariffe

1. Entro il termine previsto dalla legge per la deliberazione del bilancio di previsione del Comune e con deliberazione adottata ai sensi dell' articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, il Consiglio Comunale approva le aliquote e le tariffe dei singoli tributi costituenti la IUC. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

2. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

3. Se non diversamente disciplinato nei singoli tributi costituenti la IUC, ai sensi dell'articolo 193, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga al precedente comma 1, il Consiglio Comunale, entro il 30 settembre, può modificare le tariffe e le aliquote della IUC, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

4. Le deliberazioni concernenti la determinazione delle aliquote, delle tariffe e delle detrazioni nonché i regolamenti riferiti ai tributi comunali, devono essere inviati al Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento delle finanze, entro 30 giorni dalla data in cui sono divenute esecutive, e comunque, entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani.

– art. 10 –

Dichiarazione IUC

1. I soggetti passivi, se non diversamente disciplinato nei singoli tributi costituenti la IUC, presentano la relativa dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, con effetto anche per gli altri e con vincolo di solidarietà

2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r, o a mezzo fax o posta elettronica, allegando fotocopia del documento d'identità, o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune (nel caso di consegna diretta, via posta elettronica o PEC), alla data di spedizione risultante dal timbro postale (nel caso di invio postale) o alla data del rapporto di ricevimento (nel caso di invio a mezzo fax).

4. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

5. Ai fini della dichiarazione IUC componente:

- TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'art. 14 del D.L. 201/2011;

- TASI, si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU. In sede di prima applicazione si considerano valide tutte le dichiarazioni già presentate ai fini IMU-ICI/TARES per gli elementi utili per l'applicazione del tributo;

- IMU, restano valide le dichiarazioni già presentate ai fini ICI/IMU. Per le variazioni intervenute successivamente, i soggetti passivi presentano la dichiarazione utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'[articolo 9, comma 6, del D.Lgs. 23/2011](#), anche in via telematica, seguendo l'iter previsto per gli enti non commerciali da apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze che ne dispone obbligatoriamente l'invio telematico.

– art. 11 –

Versamenti e scadenze

1. Il versamento della IUC è disciplinato nei singoli tributi costituenti la IUC stessa.

Per quanto concerne l'IMU, il versamento è effettuato in autoliquidazione alle scadenze indicate dall'art. 9 comma 3 del D.Lgs. 23/2011.

Per quanto riguarda le componenti TARI e TASI sono stabilite le seguenti scadenze:

15 Marzo e 15 Ottobre.

Il Comune provvede:

- per la componente TARI, all'invio ai contribuenti di un apposito avviso bonario di pagamento, comprensivo dell'importo dovuto per la componente rifiuti e tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie assoggettata a tassazione distinta per categoria tariffaria, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze;

- per la componente TASI, all'invio ai contribuenti di appositi modelli di pagamento preventivamente compilati, salva diversa disposizione di legge. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento e dei relativi modelli, di cui al precedente periodo, non esime il contribuente dal versare la TASI. Nell'obiettiva impossibilità da parte del Comune di effettuare il suddetto invio, a causa della non completa conoscenza dei dati e delle informazioni necessarie per il preventivo calcolo dell'imposta o delle anagrafiche di residenza dei soggetti passivi, il

contribuente è comunque tenuto al versamento del tributo, con l'applicazione delle aliquote, eventuali detrazioni ed entro i termini di scadenza, stabiliti annualmente dal Comune.

2. L'importo complessivo dovuto, per ciascuna componente del tributo da versare, è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, come previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

– art. 12 –

Adempimenti a carico dell'Amministrazione Comunale

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

4. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali dovranno mettere a disposizione dell'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree
- dei certificati/attestazioni rilasciati ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 286/1998
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

– art. 13 –

Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ovvero la sanzione del 30% per ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di

decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, eventuale tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

7. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

8. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare entro sessanta giorni dalla sua notifica, con addebito delle relative spese (di notifica), e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicheranno le sanzioni previste ai precedenti commi, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

9. Sulle somme dovute a titolo di IUC non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

10. Per tutto quanto nel regime sanzionatorio non previsto nei precedenti commi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

– art. 14 –

Disposizioni in materia di autotutela e accertamento con adesione

Per le disposizioni in materia di autotutela e accertamento con adesione si rinvia alle disposizioni vigenti in materia.

– art. 15 –

Importi minimi

1. Il contribuente non è tenuto al pagamento dei singoli tributi costituenti la IUC, se i relativi importi da versare risultano inferiori a € 12,00 per ciascun anno d'imposta.

2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento dei singoli tributi qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni, è inferiore a € 20,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

– art. 16 –

Rimborsi e compensazioni

1. Non sono eseguiti rimborsi o discarichi di importo dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1 del precedente art. 15.

2. Su richiesta del contribuente, dopo che il Comune ha accertato l'effettivo diritto al rimborso, l'importo da restituire può essere compensato sulle annualità d'imposta successive.

3. Non è ammessa l'autonoma compensazione di eventuali importi a credito.

4. Sulle somme dovute al contribuente a titolo di rimborso spettano gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

5. Per i rimborsi di cui al presente articolo, restano salvi gli adempimenti previsti dall'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973.

6. Per quanto concerne la disciplina degli errati versamenti, si rimanda alle disposizioni contenute nell'art. 1 commi dal 722 al 727 della Legge 147/2013 in quanto compatibili.

– art. 17 –

Rateizzazioni

1. Il Funzionario Responsabile, su apposita istanza del contribuente nel caso di gravi situazioni di disagio economico, può consentire con proprio provvedimento motivato, al pagamento rateale fino ad un massimo di 24 rate mensili dell'importo relativo ad avvisi di accertamento IUC, ovvero, ai pagamenti spontanei riferiti unicamente alla IUC componenti TARI - TASI.

Le singole rate non potranno essere, comunque, di importo inferiore a € 25,00-.

2. Gli interessati devono presentare all'ufficio Tributi l'istanza di cui al comma 1, a pena di decadenza, entro il termine di 30 giorni decorrenti per gli avvisi di accertamento IUC dalla data di notifica dell'atto, ovvero, per i versamenti spontanei, dalla data di scadenza dell'ultima rata TARI – TASI.

3. La rateizzazione può essere richiesta qualora l'importo totale da versare sia pari o superiore a € 250,00-. Se l'importo per il quale si chiede la rateizzazione è superiore a € 10.000,00€, il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia - mediante polizza fidejussoria o fideiussione bancaria, ovvero rilasciata da consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) - di ammontare pari alla somma da dilazionare, da presentare, a pena di decadenza, entro il termine previsto per il pagamento della prima scadenza rateizzata.

4. La somma dovuta e' ripartita in rate d'importo uguale tra loro comprensive degli interessi per ritardato versamento, calcolati al tasso legale dalla data di scadenza dell'atto di accertamento, ovvero, dall'ultima scadenza per i pagamenti spontanei, come da provvedimento di rateizzazione predisposto dal Funzionario Responsabile.

5. In caso di mancato pagamento di una singola rata, la stessa dovrà essere versata entro il termine della rata successiva senza ulteriori maggiorazioni.

6. In caso di mancato versamento di due rate consecutive, il contribuente:

- a) perderà il beneficio del pagamento rateale;
- b) fatta salva ogni altra determinazione del Funzionario Responsabile, sarà dato corso alla procedura per il recupero coattivo dell'importo non versato.

– art. 18 –

Riscossione coattiva

La riscossione coattiva è effettuata con le modalità previste dalle normative vigenti.

– art. 19 –

Norme finali

1. Vengono abrogate tutte le disposizioni regolamentari contrarie o incompatibili con le norme contenute nel presente regolamento e si intendono recepite ed integralmente acquisite tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

2. Qualora siano stabilite modificazioni normative ai fini IUC di carattere non regolamentare, successive all'adozione del presente atto, che vadano comunque ad incidere, anche

singolarmente, sulle relative componenti IMU – TARI – TASI, le stesse si intendono automaticamente recepite.

– art. 20 –

Entrata in vigore

Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2014.

Capo II

DISCIPLINA COMPONENTE “IMU” (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)

art. 21 – Oggetto del presente regolamento

art. 22 – Disciplina generale del tributo

art. 23 – Obbligazione tributaria

art. 24 – Determinazione aliquote e detrazioni

art. 25 – Aliquota agevolata e detrazioni

art. 26 – Quota Statale del tributo

art. 27 – Assimilazioni

art. 28 – Esenzioni

art. 29 – Versamenti

– art. 21 –

Oggetto del presente regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) a decorrere dal 1 gennaio 2014, secondo le disposizioni contenute nell'art. 1 comma 639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, quale componente di natura patrimoniale all'interno della IUC fermo restando la disciplina per l'applicazione dell'IMU prevista:

- dalla legge 28 dicembre 2015 n.208;
- dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011 e s.m.i.;
- dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 e s.m.i.;
- dal D.Lgs. n. 504/1992 e s.m.i.;

2. Per tutto ciò non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento e nelle altre disposizioni di Legge in materia compatibili.

– art. 22 –

Disciplina generale del tributo

1. Il presupposto impositivo IMU è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune di Caselle Landi., così come definiti dall'art. 2 del D.Lgs. 504/1992 e dall'art. 5 del presente regolamento, con esclusione dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa che non siano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

2. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011.

3.a) I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola sono esenti dall'IMU;

b) I terreni agricoli posseduti ma non condotti sono soggetti all'aliquota ordinaria deliberata dal Comune applicando al reddito dominicale degli stessi il coefficiente di rivalutazione del 25% e il moltiplicatore di 135.

- art. 22 BIS -

1) La base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concessi in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:

– il contratto di comodato sia registrato

– il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato

2) Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

3) Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto dall'art.9 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23;

- art. 23 -

Obbligazione tributaria

1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nell'anno cui la corrispondente obbligazione tributaria si riferisce.

2. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. In caso di trasferimento del possesso, il giorno del trasferimento è computato in capo all'acquirente. Per evitare duplicazioni di imposizione, in caso di trasferimento di possesso nei mesi di almeno 30 giorni, per gli acquisti effettuati sino al giorno 16 del mese compreso, l'imposta si calcola in capo all'acquirente, negli altri casi al venditore.

- art. 24 -

Determinazione aliquote e detrazioni

1. Le aliquote di base e la detrazione, a favore dell'abitazione principale, sono stabilite dalle disposizioni normative vigenti in materia.

2. Le aliquote e la detrazione di cui al comma precedente possono essere modificate dal Consiglio Comunale, in aumento o in diminuzione, nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia, entro il termine previsto dalla legge per la deliberazione del bilancio di previsione e con effetto dal 1° gennaio dell'anno cui il bilancio stesso si riferisce.

3. Ai fini IMU, l'efficacia delle deliberazioni e del regolamento decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente

– art. 25 –

Aliquota agevolata e detrazioni

1. All'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze del soggetto passivo si applica, fino alla concorrenza del suo ammontare, la detrazione stabilita per legge, ovvero, deliberata dal Comune ai sensi dell'art. 13 c. 10 del D.L. n. 201/2011, rapportata al periodo dell'anno per il quale sussiste il diritto alla detrazione stessa. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi in ugual misura e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione medesima si verifica, e non per la quota di possesso.

2. L'agevolazione per le pertinenze opera a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione principale e delle pertinenze ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad "abitazione principale". Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate. Sotto l'aspetto della detrazione d'imposta, non spettano ulteriori detrazioni per le pertinenze dell'abitazione principale; l'unico ammontare di detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, può essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze.

3. Per ottenere le agevolazioni previste per le unità immobiliari assimilate all'abitazione principale indicate al successivo art. 27, il soggetto passivo dovrà attestare la sussistenza delle condizioni richieste mediante presentazione, all'ufficio Tributi, di apposita dichiarazione (ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui tali condizioni si sono verificate. A parità di requisiti, la dichiarazione ha validità anche per gli anni successivi.

4. La detrazione per abitazione principale si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

5. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1988 n.431, l'imposta determinata applicato l'aliquota stabilita dal comune è ridotta del 25%.

– art. 26 –

Quota Statale del tributo

1. E' riservato allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 380, lett. f), della Legge 24/12/2012, n. 228, il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all'aliquota standard prevista dello 0,76%, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del D.L. 6/12/2011, n. 201.

2. Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali. Il relativo gettito è di competenza del Comune.

3. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio.

4. Le attività di accertamento per il recupero di imposta, con applicazione di interessi e sanzioni, sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme riscosse anche sulla quota di riserva statale.

– art. 27 –

Assimilazioni

Si considerano assimilate all'abitazione principale le seguenti fattispecie:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata.

– art. 28 –

Esenzioni

1. Sono esenti dall'IMU, gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del D.Lgs. n. 504 del 1992.

2. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota e la detrazione deliberata.

3. L'imposta municipale propria non si applica, altresì:

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio sono escluse dall'esenzione le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 per le quali si continua ad applicare la misura ridotta del 4% e la detrazione di 200 euro;

d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

e) una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso

4. L'imposta municipale propria non e' dovuta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011.

5. Sono altresì esenti:

- le unità immobiliari assimilate all'abitazione principale ai sensi dell'art. 27 del presente regolamento;
- i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

– art. 29 –

Versamenti

1. Ai sensi dell'articolo 13 comma 13 bis del D.L. 201/2011, il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni deliberate per l'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base delle aliquote in vigore per l'anno di imposta.

2. Per gli Enti non commerciali il versamento è effettuato sulla base di quanto disposto dall'articolo 1 comma 721 della Legge 147/2013

3. Ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del D.L. 201/2011, il versamento è eseguito tramite modello di pagamento F24, di cui all'[articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241](#), nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni del medesimo [articolo 17](#), in quanto compatibili, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione dei modelli e dei codici tributo.

4. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale, e con le modalità indicate nel presente articolo.

5. In caso di successione si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati ad aliquota ordinaria a nome del *de cuius*, limitatamente al periodo intercorrente tra la data del decesso e quella di definizione della successione dei beni immobili di proprietà del defunto.

Capo III

**DISCIPLINA COMPONENTE "TARI"
(TASSA SUI RIFIUTI)**

- art. 30 – Oggetto del presente regolamento
- art. 31 – Disciplina generale del tributo
- art. 32 – Obbligazione tributaria
- art. 33 – Superficie di riferimento - Esclusioni
- art. 34 – Riduzioni e agevolazioni tariffarie - Esenzioni
- art. 35 – Calcolo e determinazione della tariffa
- art. 36 – Classificazione delle utenze domestiche
- art. 37 – Classificazione delle utenze non domestiche
- art. 38 – Adempimenti dichiarativi a carico degli utenti
- art. 39 – Tributo giornaliero
- art. 40 – Versamenti
- art. 41 – Tributo provinciale

– art. 30 –

Oggetto del presente regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), istituita, a decorrere dal 1 gennaio 2014, sulla base delle disposizioni contenute nell'art. 1 comma 639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, quale componente destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti all'interno della IUC.
2. Per quanto non contenuto nel presente regolamento si fa riferimento alla citata Legge 27 dicembre 2013 n. 147, nonché alle altre eventuali e successive norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
3. I rifiuti assimilati agli urbani sono disciplinati come da Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani, di cui alla deliberazione C.C. n. 104 del 23/11/2009.

– art. 31 –

Disciplina generale del tributo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune di Caselle Landi nel cui territorio insiste la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
2. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il tributo è dovuto da coloro che possiedono o detengono i locali o le aree scoperte di cui al presente comma con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. Sono escluse dalla tassazione, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
3. Ai fini della definizione di cui al primo periodo del comma precedente, si presumono "suscettibili di produrre rifiuti" tutti i locali predisposti all'uso, considerando tali quelli dotati di almeno una utenza autonoma attiva tra i servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) unitamente alla presenza di arredi, attrezzature o altri impianti, anche se di fatto non utilizzati.

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzioni del tributo.

– art. 32 –

Obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno successivo in cui inizia la detenzione o il possesso.

2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno successivo in cui termina la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessazione entro il 30 giugno dell'anno successivo. La cessazione dà diritto al rimborso o al discarico del tributo secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

– art. 33 –

Superficie di riferimento - Esclusioni

1. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria (appartenenti ai gruppi catastali A – B – C) iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo e' costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. I principi stabiliti dal presente comma operano fino all'attivazione delle procedure di cui all'art. 1 comma 647 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.

2. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

3. Per le altre unità immobiliari, appartenenti ai gruppi catastali D ed E, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a m. 1,50.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è uguale o maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

5. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

6. Non sono soggette a tariffa:

a) le superfici adibite all'allevamento o al ricovero di animali;

b) le superfici agricole, ovvero, in caso di utilizzo promiscuo, prevalentemente agricole - così come definite per effetto di specifiche norme di settore - quali legnaie, fienili, silos, serre di produzione e similari, produttive di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani quali paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura o nella selvicoltura. Rimangono assoggettate a tassazione le superfici stabilmente destinate a magazzini,

depositi, commercializzazione dei prodotti agricoli, rimesse attrezzi e automezzi e similari, produttive di rifiuti assimilabili agli urbani;

c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

7. Sono escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi stabiliti nel Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani, di cui alla deliberazione C.C. n.08 del 24.02.1995.

8. Nelle ipotesi in cui si verificano obiettive difficoltà nel determinare le superfici di cui ai precedenti commi 5, 6 e 7, la loro individuazione è effettuata in maniera forfetaria, applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta, le seguenti percentuali di abbattimento distinte per le tipologie di attività economiche, previste dalla Tabella 4.a di cui al punto 4.4 dell'allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158:

<i>Categoria</i>	<i>Attività</i>	<i>% di abbattimento</i>
9	Case di cura e riposo	10
10	Ospedali	10
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	10
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	10
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	10
20	Attività industriali con capannoni di produzione	30
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	30
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	10
23	Mense, birrerie, amburgherie	10
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	10
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	10
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	10
28	Ipermercati di generi misti	10

La riduzione di superficie di cui al presente comma viene riconosciuta a condizione che il contribuente interessato provveda ad indicare l'esistenza di superfici produttive di rifiuti speciali nella dichiarazione originaria o di variazione ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a mero titolo esemplificativo: contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente controfirmati a destinazione, ecc.). In caso di mancanza di tale indicazione, la riduzione di cui al presente comma non potrà avere effetto fino alla data in cui non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione. Tale riduzione avrà effetto anche per gli anni successivi, fatto salvo possibili controlli da parte dell'ufficio tributi in collaborazione con l'ufficio ecologia.

9. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 31 comma 3 del presente regolamento, non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari libere e prive di arredi, macchinari e suppellettili, ovvero prive di autonomi contratti di fornitura dei servizi a rete ovvero con consumi irrisori;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli ovvero le aree private ad uso pubblico;
- g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
10. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
11. Le circostanze di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
12. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi dei commi 9 e 10 del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

– art. 34 –

Riduzioni e agevolazioni tariffarie - Esenzioni

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo, di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20%.
2. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al:
- 40% della tariffa per distanze dal limite del perimetro di raccolta obbligatorio fino alla distanza di Km 2 di strada esterna;
 - 30% della tariffa per utenti la cui distanza dal perimetro di raccolta supera 2 Km.
3. Le riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche sono assicurate tramite l'applicazione generalizzata dei coefficienti minimi (Kb) previsti dalla Tabella 2 di cui al punto 4.2 dell'allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, nonché tramite la possibilità di dedurre dalla parte variabile dei costi riferiti alle utenze domestiche (U.D.) una percentuale dei proventi derivanti dalle

frazioni avviate al recupero o al riciclo, con contestuale conguaglio sulla parte variabile delle utenze non domestiche (U.N.D.);

4. Al tributo dovuto è applicata una riduzione pari al:

- a) 70% per i locali a disposizione delle istituzioni scolastiche private – asili nido;
- b) 70% per i locali a disposizione di case di riposo;
- c) 70% per i locali destinati ad oratori;
- d) 70% per i locali destinati a “Comunità – alloggio” per soggetti in situazioni di disagio sociale;
- e) 20% per i locali ad uso abitativo utilizzati da famiglie con almeno 4 figli minorenni, a condizione che, nel corso dell’anno, non raggiungano la maggiore età;
- f) 10% per i locali ad uso abitativo utilizzati da famiglie con 3 figli minorenni, a condizione che, nel corso dell’anno, non raggiungano la maggiore età;
- g) 20% per i locali ad uso abitativo utilizzati da persone che vivono da sole, di età superiore a 65 anni, titolari unicamente di “pensione integrata al minimo” o di “pensione sociale”, ovvero di “assegno sociale”.

Per usufruire delle presenti agevolazioni, gli aventi diritto:

- devono presentare, annualmente, apposita istanza entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di ricevimento dell’avviso di pagamento relativo al tributo per il quale è richiesta l’agevolazione;
- per la tipologia di cui alla lettera G) del presente articolo, i richiedenti possono essere possessori - su tutto il territorio italiano - unicamente dell’unità immobiliare destinata ad abitazione di residenza (e relative pertinenze) e la stessa non deve avere una rendita catastale rivalutata superiore a € 1.032,91, nè deve essere classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (rispettivamente abitazioni di tipo signorile, abitazioni in ville e castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

5. Sono esenti dal tributo i locali o le aree scoperte direttamente possedute o detenute a qualsiasi titolo dal Comune di Caselle Landi.

6. Le agevolazioni di cui ai precedenti commi 4 e 5, possono essere, ai sensi dell’art. 1 comma 660 della Legge 147/2013, iscritte in bilancio attraverso apposite autorizzazioni di spesa, finanziate dalla fiscalità generale del Comune.

7. Gli operatori economici che provvedono autonomamente al recupero dei rifiuti assimilati dagli stessi prodotti, sono sottratti alla privativa comunale e, conseguentemente, hanno diritto, a consuntivo, al discarico sulla quota di tributo individuata per legge in proporzione alla quantità di rifiuti avviati al recupero.

Il discarico opera sulla superficie risultante dal rapporto tra i quantitativi effettivamente avviati al recupero ed il coefficiente massimo previsto per la categoria economica di appartenenza, di cui alla Tabella 4.a punto 4.4 dell’allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, fino a concorrenza del totale delle superfici ove detti rifiuti vengono prodotti.

Detta riduzione compete unicamente a coloro che dimostrino, annualmente, i quantitativi di rifiuti effettivamente avviati a recupero, mediante l’esibizione del formulario di identificazione o, in mancanza, con altra idonea documentazione.

Contrariamente, qualora l’avvio al recupero sia effettuato direttamente dall’operatore mediante la trasformazione dei rifiuti assimilati e il loro riutilizzo nell’ambito dell’attività svolta, Il Comune si riserva di effettuare sopralluoghi per verificare le modalità con le quali si è proceduto a tale recupero.

In tal caso, non essendo a consuntivo dimostrabile con idonea documentazione i quantitativi effettivamente avviati a recupero, si presume che gli stessi corrispondano al 60% delle superfici

ove detti rifiuti si formano, procedendo al discarico delle medesime relativamente alla quota di tributo individuata per legge.

L'istanza per usufruire dell'agevolazione di cui al presente comma, corredata dalla prescritta documentazione, dovrà essere presentata entro, e non oltre, il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di ricevimento dell'avviso di pagamento relativo al tributo per il quale è richiesta l'agevolazione

8. Le agevolazioni previste dal presente articolo si applicano anche al tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992.

– art. 35 –

Calcolo e determinazione della tariffa

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

2. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione (quota variabile), in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi per lo smaltimento dei rifiuti nelle discariche, di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36.

3. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, di cui all'art. 33 bis del D.L. 248/2007, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

4. Il Consiglio Comunale approva annualmente le tariffe della TARI entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto in conformità alle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

5. Il provvedimento di approvazione delle tariffe di cui al comma 4 individua altresì:

- a) la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
- b) i criteri utilizzati per la determinazione della quota fissa e di quella variabile per le utenze domestiche e per quelle non domestiche.

6. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente ogni informazione necessaria per l'adozione degli atti di cui al presente articolo.-

– art. 36 –

Classificazione delle utenze domestiche

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie (per la quota fissa) anche al numero dei componenti (per la quota variabile), ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali, come risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di inizio occupazione. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a decorrere dall'anno seguente.

3. Nel numero di componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non superi i 60 giorni. Non devono invece essere conteggiati i componenti

del nucleo familiare ricoverati presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, nonché i lavoratori o gli studenti domiciliati fuori dal Comune. Tale assenza deve essere superiore a 183 giorni nell'anno solare e deve essere adeguatamente documentata. Le variazioni del numero dei componenti, di cui al presente comma, rispetto alle risultanze anagrafiche decorrono dall'anno successivo a quello in cui l'evento si è verificato, e devono essere annualmente denunciate con apposita istanza entro il 31 gennaio successivo al ricevimento dell'avviso di pagamento.

4. Per le utenze domestiche a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale ovvero iscritte all'Anagrafe dei residenti all'estero (AIRE), per quelle tenute a disposizione da parte di soggetti residenti ovvero di persone non fisiche, il numero dei componenti viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione originaria o di variazione. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, e in ogni caso per tutte le utenze domestiche per le quali non sia possibile disporre dell'informazione sul numero degli occupanti, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito convenzionalmente in 2 unità.

5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un solo occupante, se a disposizione di persona fisica priva nel Comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche iscrivibili nella categoria 3 (autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta).

6. Per le unità abitative tenute a disposizione da soggetti che hanno trasferito la residenza in strutture sanitarie assistenziali o istituti sanitari in genere, il numero degli occupanti è fissato convenzionalmente, previa presentazione di richiesta documentata, in 1 unità.

7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti.

– art. 37 –

Classificazione delle utenze non domestiche

1. I locali e le aree riferibili ad utenze non domestiche, compresi quelli con diversa destinazione d'uso, vengono accorpati in classi di attività omogenee per quanto concerne la presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, secondo le tabelle contenute nel D.P.R. 158/1999.

2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione del tributo dovuto, si fa prioritariamente riferimento al codice ATECO dell'attività risultante dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza di tali informazioni, o in caso di contraddittorietà, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, si applica la categoria con maggiore produzione di rifiuti, come da Tabella 4.a di cui al punto 4.4 dell'allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici utilizzate presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

5. Nei locali destinati a civile abitazione, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere conteggiato come utenza non domestica sulla base della classificazione operata dai precedenti commi.

– art. 38 –

Adempimenti dichiarativi a carico degli utenti

1. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti, fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 36 comma 3.

2. La dichiarazione di cessata detenzione o possesso dei locali o delle aree, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovarne la stessa, deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il 30 giugno dell'anno successivo. In tale ipotesi il contribuente ha diritto al rimborso o al discarico del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione, ovvero che il tributo sia stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

4. Nel caso di decesso del dichiarante, gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro il termine di cui al precedente comma 2. In presenza di familiari conviventi, la cancellazione e la successiva iscrizione verrà effettuata d'ufficio assoggettando a tassazione un componente del nucleo familiare.

– art. 39 –

Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, viene istituita una tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

2. La misura tariffaria è determinata, per ciascun metro quadrato di superficie occupata, rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente attività non domestica e maggiorandola di un importo percentuale non superiore al 100 per cento. Tale importo viene determinato annualmente con il provvedimento di approvazione delle tariffe del tributo previsto dall'art. 35 comma 4 del presente regolamento.

3. Per le occupazioni temporanee effettuate su aree pubbliche appositamente attrezzate (mercato settimanale – mercato straordinario) le relative tariffe annuali di riferimento sono individuate, sulla base della Tabella 4.a di cui al punto 4.4 dell'allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, come segue:

- per i banchi alimentari : cat. 29;
- per i banchi non alimentari: cat. 16.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche (o del relativo canone) ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

5. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale, compresa l'applicazione del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992.

– art. 40 –

Versamenti

1. Il versamento della TARI è effettuato tramite modello di pagamento F24 secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

2. Il Comune può, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'articolo 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

3. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, con irrogazione delle sanzioni e interessi previsti dall'art. 13 del presente regolamento.

– art. 41 –

Tributo provinciale

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo.

2. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

Capo IV

**DISCIPLINA COMPONENTE “TASI”
(TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI)**

art. 42 – Oggetto del presente regolamento

art. 43 – Disciplina generale del tributo

art. 44 – Soggetti passivi

art. 45 – Obbligazione tributaria

art. 46 – Esenzioni / Riduzioni

art. 47 – Determinazione delle aliquote

art. 48 – Indicazione analitica servizi indivisibili

art. 49 – Dichiarazioni

art. 50 – Versamenti

– art. 42 –

Oggetto del presente regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2014, secondo le disposizioni contenute nell'art. 1 comma 639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, quale componente all'interno della IUC destinata a finanziare i servizi indivisibili erogati dal Comune.

2. Per quanto non contenuto nel presente regolamento si fa riferimento alla citata Legge 27 dicembre 2013 n. 147, alla legge 28 dicembre 2015 n.208, nonché alle altre eventuali e successive norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

– art. 43 –

Disciplina generale del tributo

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, così come definiti ai fini IMU e dall'art. 5 del presente regolamento, siti nel Comune di Caselle Landi. Sono esclusi, in ogni caso, i terreni agricoli.

2. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria – IMU, di cui all'articolo 13 comma 3 del D.L. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214.

– art. 44 –

Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati e aree edificabili. Sono escluse dall'imposizione l'abitazione principale e le pertinenze della stessa che non siano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

In caso di pluralità di possessori o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, uno in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale, ovvero, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei soggetti titolari di diritti reali sull'immobile, in ragione della loro quota di possesso e applicando la specifica aliquota di riferimento.

2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tal caso l'occupante versa la TASI nella misura percentuale del 30 per cento calcolata, applicando alla base imponibile di cui al precedente art. 43 comma 2, l'aliquota prevista per le unità abitative diverse dall'abitazione principale.

In caso di contitolarità di diritti reali, qualora l'immobile sia occupato da uno o più contitolari, questi ultimi, così come previsto nel precedente punto 1), sono tenuti al pagamento unicamente per la loro quota di possesso e applicando la specifica aliquota di riferimento.

3. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dai possessori dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

– art. 45 –

Obbligazione tributaria

Salvo diversa disposizione di legge, il tributo è dovuto per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso o la detenzione; il mese in cui il possesso o detenzione si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. In caso di trasferimento del possesso o detenzione, il giorno del trasferimento è computato in capo all'acquirente o al nuovo detentore. Per evitare duplicazioni di imposizione, in caso di trasferimento di possesso o detenzione nei mesi di almeno 30 giorni, se effettuati sino al giorno 16 del mese compreso, l'imposta si calcola in capo all'acquirente o nuovo detentore.

– art. 46 –

Esenzioni / Riduzioni

1. Sono esenti dal tributo gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.

3. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI, di cui al successivo art. 47, il Comune può stabilire l'applicazione di riduzioni ed esenzioni, ai sensi del comma 679 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, nel caso di:

a) abitazioni con unico occupante;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

4. Il Comune può stabilire ulteriori riduzioni, nei limiti previsti dall'art. 1 comma 682 lettera b) della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.

– art. 47 –

Determinazione delle aliquote

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento, nonché differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

2. Il Comune, con la deliberazione di Consiglio Comunale di cui al precedente comma, può determinare l'aliquota rispettando comunque il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

3. L'aliquota massima della TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.

– art. 48 –

Indicazione analitica servizi indivisibili

La deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote TASI, deve altresì includere l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di essi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

– art. 49 –

Dichiarazioni

1. I detentori sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI, sul modello messo a disposizione dal Comune, entro il termine del 30 giugno successivo alla data di inizio o cessazione della detenzione.
2. Per i possessori si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU.

– art. 50 –

Versamenti

1. La prima rata, rapportata al periodo di possesso o detenzione relativo al primo semestre, è calcolata sulla base delle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno precedente. Il versamento a saldo è effettuato a conguaglio sulla prima rata versata in considerazione dell'importo dovuto per l'intero periodo di possesso o detenzione nel corso dell'anno, applicando le aliquote deliberate per l'anno di competenza e pubblicate ai sensi della normativa vigente.
2. Ai sensi dell'articolo 1 comma 688 della Legge 147/2013, Il versamento della TASI è effettuato tramite modello di pagamento F24 secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.